

Richiesta di lavoro ridotto a causa del coronavirus (COVID-19)

In seguito al costante aumento dei contagi da coronavirus anche in Svizzera, le imprese sono confrontate con un numero crescente di ordinazioni cancellate e con la riduzione del volume delle commesse. Si pongono quindi sempre più spesso delle domande concernenti la nuova situazione e sul modo per arginare le relative conseguenze economiche.

Con l'aumento dei contagi da coronavirus, anche numerose aziende dell'economia carnea sono confrontate con un calo, risp. con la cancellazione di svariate ordinazioni. Il suddetto calo della domanda produce spesso delle perdite di lavoro. Per poter attuire queste conseguenze finanziarie, in base allo stato attuale i datori di lavoro hanno la possibilità di richiedere al servizio cantonale competente un'indennità per il lavoro ridotto.

Per lavoro ridotto s'intende una riduzione temporanea o la sospensione totale del lavoro in un'azienda mantenendo i rapporti contrattuali esistenti. Lo scopo del lavoro ridotto è quello di prevenire la disoccupazione ed evitare i licenziamenti.

In linea di principio è possibile richiedere un'indennità per il lavoro ridotto (ILR) a causa del coronavirus. La richiesta può essere avanzata per l'intera azienda o per singoli reparti aziendali, ma non per singoli dipendenti. Ad ogni modo occorre soddisfare le seguenti condizioni alternative poiché nell'indennità per lavoro ridotto a causa del coronavirus occorre distinguere se la perdita di lavoro è riconducibile all'isolamento delle città (*provvedimenti decretati dalle autorità*) oppure alla riduzione della domanda dovuta alla paura del contagio (*motivi economici*). L'ILR viene versata per perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità (p.es. isolamento delle città) o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Nel primo caso, tramite l'ILR vengono indennizzate le perdite di lavoro che siano riconducibili a misure imposte dalle autorità (ad es. l'isolamento delle città) o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro se i datori di lavoro interessati non possono evitare tali perdite mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno. Nel secondo caso, l'ILR può essere versata se le perdite di lavoro sono dovute a motivi economici e se sono inevitabili. Per motivi economici si intendono i motivi sia congiunturali sia strutturali che provocano un calo della domanda o del fatturato.

Riassumendo, per entrambe le situazioni legate all'ILR devono essere soddisfatti i seguenti ulteriori criteri affinché un lavoratore abbia diritto all'ILR:

- Il rapporto di lavoro non è disdetto (non vi è diritto all'ILR per i rapporti di lavoro a tempo determinato e per i dipendenti impiegati su chiamata; sono pure esclusi dall'ILR gli apprendisti e i dipendenti impiegati tramite le agenzie di personale interinale);
- la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la riduzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro;
- gli orari di lavoro sono controllabili (deve quindi essere disponibile un rilevamento corretto degli orari di lavoro);
- per ogni periodo di conteggio, la perdita di lavoro è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro;
- la perdita di lavoro non è dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale (la Segreteria di Stato dell'economia SECO ritiene che l'inaspettata comparsa del nuovo coronavirus e le relative conseguenze non facciano parte del normale rischio aziendale);
- il dipendente acconsente al lavoro ridotto.

Ciò non significa che tutte le aziende possono richiedere l'ILR riferendosi generalmente al coronavirus. I datori di lavoro devono comunque dimostrare in modo credibile in quale modo le perdite di lavoro previste nella loro azienda siano riconducibili alla comparsa del coronavirus (nesso causale adeguato tra la perdita di lavoro e la comparsa del coronavirus).

I preannunci di lavoro ridotto vanno inoltrati dal datore di lavoro al servizio cantonale competente che risponderà anche a eventuali domande relative al diritto all'ILR. I preannunci vengono esaminati dal servizio cantonale del Cantone in cui si trova l'azienda o l'unità aziendale interessata. Occorre tener presente che il preannuncio di lavoro ridotto dev'essere inoltrato per iscritto al servizio cantonale almeno dieci giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. L'ILR comprende l'80% della perdita di guadagno computabile.

Occorre inoltre considerare che il titolare dell'azienda, il cui coniuge (oppure persone registrate in regime di unione registrata) non hanno diritto all'ILR.

Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso di alimentare il fondo AD di ulteriori 8 miliardi di franchi per il lavoro ridotto. Inoltre, il periodo di attesa per il pagamento delle ILR sarà ridotto da due / tre giorni a un giorno da qui alla fine di settembre 2020. Inoltre, gli ILR vengono estesi ai dipendenti temporanei con rapporti di lavoro rescindibili. Tuttavia, questa prevista estensione delle ILR necessita di una modifica della legge con la quale è stata incaricato la SECO, ma non è possibile al momento programmare l'approvazione di tale modifica, poiché la sessione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati è stata interrotta prima del previsto. Inoltre, per le situazioni di disagio verrà creato un fondo speciale di un miliardo di franchi svizzeri per i lavoratori autonomi e le piccole imprese per alleviare i problemi di sopravvivenza aziendale. Attualmente, tuttavia, non si prevede di differire il pagamento delle imposte e delle tasse dovute. I comunicati stampa attuali del Consiglio federali sono disponibili su https://www.ad-min.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.html?dyn_startDate=01.01.2015.

Disclaimer

La presente newsletter ha unicamente lo scopo d'informare. L'Unione Professionale Svizzera della carne UPSC declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall'utilizzo oppure da un'azione mancata riconducibile alla presente newsletter. Raccomandiamo inoltre d'informarsi consultando la Homepage della SECO poiché possono esserci delle modifiche dovute alle attuali circostanze:

- https://www.seco.admin.ch/seco/i/home/lavoro/nuovo_coronavirus.html;

Potete trovare le informazioni utili anche sulla homepage di tutti i servizi cantonali (vedi: <https://www.lavoro.swiss/seco/vi/home/menu/istituzioni-media/links.html>, parola di ricerca indennità per il lavoro ridotto)

16 marzo 2020

lic. iur. Katharina Zerobin, Responsabile Diritto